

REGOLAMENTO (CE) N. 645/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2000

che stabilisce le modalità di attuazione necessarie per la corretta applicazione di alcune disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 86/362/CEE e dell'articolo 4 della direttiva 90/642/CEE concernenti i sistemi di controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/71/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/71/CE, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 della direttiva 86/362/CEE e l'articolo 4 della direttiva 90/642/CEE fissano alcune disposizioni di base concernenti il controllo degli antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e sugli e negli ortofrutticoli.
- (2) L'esperienza acquisita nell'elaborazione e nell'attuazione delle raccomandazioni della Commissione mostra che la formula più efficace per definire un programma comunitario europeo di sorveglianza coordinata è una pianificazione pluriennale che possa essere oggetto di adeguamenti annuali.
- (3) L'articolo 7 della direttiva 86/362/CEE e l'articolo 4 della direttiva 90/642/CEE prevedono l'esame e l'adozione delle misure che si impongono, quali la pubblicazione da parte della Commissione delle Comunità europea di relazioni contenenti i dati degli Stati membri collazionati e raccolti e iniziative da adottare a livello comunitario per i casi in cui si è constatato il superamento delle quantità massime. L'esperienza conferma che per poter utilizzare con fiducia i dati comunicati dai laboratori che analizzano i residui degli antiparassitari, detti laboratori devono garantire standard operativi di alta qualità. La partecipazione dei laboratori a verifiche periodiche dell'idoneità e l'applicazione dei procedimenti di controllo della qualità possono giovare all'osservanza dei criteri di riconoscimento di cui all'articolo 3 della direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ⁽⁴⁾.
- (4) La Commissione deve potersi fidare della qualità, dell'esattezza e della comparabilità dei dati presentati dagli Stati membri, che essa collaziona e raccoglie in vista della pubblicazione di relazioni comunitarie ed è quindi opportuno che essa contribuisca finanziariamente ad azioni che sostengono l'attuazione dei programmi di

sorveglianza secondo i migliori standard possibili. Occorre in particolare sostenere l'esecuzione di verifiche periodiche dell'idoneità dei laboratori nonché il riesame e la messa a punto delle linee direttrici per i procedimenti di controllo della qualità, da effettuarsi nell'ambito di riunioni di esperti.

- (5) La Commissione dovrebbe contribuire finanziariamente ad azioni concernenti altri aspetti del coordinamento della sorveglianza a livello comunitario dei residui di antiparassitari. In particolare andranno sostenute le iniziative che permettono alla Commissione di arrivare, come previsto, alla graduale introduzione di un sistema che consenta di valutare, attraverso i dati ottenuti dai programmi di sorveglianza, la reale esposizione agli antiparassitari dovuta alla dieta alimentare.
- (6) La comunicazione COM (97) 183 della Commissione sulla salute del consumatore e la sicurezza dei generi alimentari descrive il funzionamento dei servizi di controllo e di ispezione nel settore dei generi alimentari e in campo veterinario e fitosanitario. Il controllo dei residui di antiparassitari nei e sui cereali e negli e sugli ortofrutticoli dovrebbe rientrare fra le competenze dei servizi di ispezione.
- (7) Gli esercizi di sorveglianza 1996 e 1997 hanno mostrato che sono state superate le quantità massime ai sensi della direttiva 90/642/CEE modificata.
- (8) La direttiva 90/642/CEE modificata nonché la direttiva 86/362/CEE modificata prevedono che vengano adottate le iniziative che si impongono a livello comunitario per i casi in cui si sia constatato il superamento delle quantità massime nonché le modalità di attuazione necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni relative alla sorveglianza.
- (9) Per migliorare il controllo dei residui di antiparassitari nella Comunità e garantire la corretta applicazione delle norme relative occorre un quadro generale dei sistemi di sorveglianza di tutti gli Stati membri.
- (10) Devono essere stabilite le modalità di attuazione necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni relative alla sorveglianza. Dette modalità devono definire chiaramente le misure che possono beneficiare di contributi finanziari da parte della Commissione, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, e le procedure relative.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 194 del 27.7.1999, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le raccomandazioni della Commissione adottate ai sensi delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 86/362/CEE e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 90/642/CEE possono coprire periodi compresi fra uno e cinque anni.

2. Per consentire la gestione efficace da un anno all'altro dei programmi di sorveglianza pluriennali, la Commissione può sottoporre al comitato fitosanitario permanente progetti di raccomandazioni supplementari di conferma, come previsto all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 90/642/CEE.

Articolo 2

Al fine di agevolare la corretta applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 7 della direttiva 86/362/CEE e dell'articolo 4 della direttiva 90/642/CEE la Commissione:

- 1) coordina le iniziative degli Stati membri per quanto riguarda la produzione, la registrazione la gestione e la trasmissione di dati sulla sorveglianza e sui programmi di sorveglianza, se del caso mediante linee direttrici del comitato fitosanitario permanente, in particolare le linee direttrici per i procedimenti di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari ⁽¹⁾ e il documento inteso ad orientare gli Stati membri circa l'attuazione delle raccomandazioni della Commissione relative a programmi coordinati di sorveglianza comunitaria ⁽²⁾;
- 2) concede contributi finanziari, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio comunitario:
 - a) per l'organizzazione periodica, in linea di massima ogni due anni, di verifiche dell'idoneità di tutti i laboratori che eseguono analisi, al fine di garantire la qualità, l'esattezza e la comparabilità dei dati inviati annualmente dagli Stati membri alla Commissione e agli altri Stati membri, collazionati e raccolti dalla Commissione in vista della loro pubblicazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 86/362/CEE e dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 90/642/CEE;
 - b) per la messa a punto dei procedimenti di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari, sotto forma di linee direttrici del comitato fitosanitario permanente e per il riesame periodico, da effettuarsi in linea di massima ogni due anni nell'ambito di riunioni di esperti, dell'applicazione di tali procedimenti nei laboratori di analisi dei residui degli Stati membri, al fine di garantire la qualità, l'esattezza e la comparabilità dei dati inviati annualmente dagli Stati membri alla Commissione e agli altri Stati membri, collazionati e raccolti dalla Commissione in vista della loro pubblicazione, conformemente

alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 86/362/CEE e dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 90/642/CEE;

- c) per l'organizzazione annuale di studi, consultazioni e altri lavori preparatori che permettano alla Commissione di arrivare alla graduale introduzione di un sistema che consenta di, valutare, attraverso i dati ottenuti dai programmi di sorveglianza, la reale esposizione agli antiparassitari dovuta alla dieta alimentare, come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 90/642/CEE; e
- d) per l'organizzazione di altre azioni a livello comunitario necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 7 della direttiva 86/362/CEE e dell'articolo 4 della direttiva 90/642/CEE, individuate dalla Commissione e dal comitato fitosanitario permanente.

Articolo 3

1. La Commissione designa il beneficiario o i beneficiari dei contributi finanziari previsti all'articolo 2, paragrafo 2, con una decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 10 della direttiva 90/642/CEE.

2. Nella decisione della Commissione, di cui al paragrafo 1, figurano in particolare:

- il nome del beneficiario o dei beneficiari del contributo finanziario comunitario;
- il costo complessivo dell'azione da intraprendere e i contributi delle parti coinvolte nella sua realizzazione, compresa la Comunità europea;
- una descrizione sintetica dell'azione da intraprendere;
- un calendario di realizzazione dell'azione.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono che i, dati analitici inviati annualmente alla Commissione e agli altri Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo, paragrafo 3, della direttiva 86/362/CEE e dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 90/642/CEE, sono stati ottenuti da laboratori che:

- soddisfano i criteri indicati all'articolo 3 della direttiva 93/99/CEE;
- cercano di applicare sistematicamente i procedimenti di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché la partecipazione al programma coordinato comunitario sia limitata ai laboratori che hanno partecipato precedentemente o parteciperanno la prossima volta alle verifiche comunitarie dell'idoneità di cui, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 128 del 21.5.1999, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 128 del 21.5.1999, pag. 48.

Articolo 5

1. La Commissione nomina agenti specializzati, ben qualificati, con il compito di controllare negli Stati membri, insieme alle autorità nazionali, l'attuazione dei programmi nazionali e comunitari di sorveglianza dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale. Tale controllo include il campionamento e le prestazioni dei laboratori interessati.

2. Gli agenti nominati dalla Commissione effettuano missioni presso le autorità nazionali di ciascuno degli Stati membri, le quali collaborano con gli agenti suddetti e prestano loro tutta l'assistenza necessaria all'adempimento delle loro funzioni. I programmi delle missioni sono preparati e attuati in collaborazione con lo Stato membro interessato. Le autorità nazionali restano comunque responsabili dell'esecuzione delle operazioni di controllo.

3. La Commissione organizza dette missioni in collaborazione con gli agenti nazionali secondo un calendario opportunamente stabilito. Oltre che dagli esperti dello Stato membro in cui si recano, gli esperti della Commissione possono essere accompagnati durante le missioni da uno o più esperti di uno o

più altri Stati membri. Nel corso delle missioni l'esperto o gli esperti dello Stato membro nominati dalla Commissione si attengono alle norme amministrative della Commissione.

4. Dopo ogni missione la Commissione prepara una relazione scritta. Allo Stato membro in cui è stata effettuata la missione viene data la possibilità di formulare le sue osservazioni al riguardo.

5. La Commissione comunica regolarmente, attraverso relazioni scritte indirizzate a tutti gli Stati membri, in seno al comitato fitosanitario permanente, i risultati delle missioni svolte in ciascuno Stato membro e informa il Parlamento europeo. La Commissione procede inoltre regolarmente alla pubblicazione delle relazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo sono riesaminate entro il 31 ottobre 2001.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
